

POLIPLAST S.p.A.

Via Carrali 8 – 24020 Casnigo (BG) – Italy

C.F./P.IVA 00366750164 – REA BG-145160 – Cap. Soc. € 1.632.800,00 i.v.

PEC: info@pec.poliplastspa.com – www.poliplastspa.com

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA **TESTO UNICO COORDINATO**

Applicabile alla Divisione Sacchetti e alla Divisione Polveri – Integrato con osservazioni Peer Review

MR_20_02 rev. 01 del 17/07/2026

Art. 1 – Terminologia

1.1. "Condizioni Generali di Vendita" o "CGV": le presenti condizioni che regolano i rapporti contrattuali tra Poliplast S.p.A. e il Cliente.

1.2. "Venditore": la società Poliplast S.p.A., con sede legale in Casnigo (BG), Via Carrali 8, C.F./P.IVA 00366750164.

1.3. "Cliente" o "Acquirente": la società e/o persona fisica che acquisti i Prodotti forniti dal Venditore nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Le presenti CGV non si applicano ai rapporti con i consumatori ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).

1.4. "Prodotti": tutti i beni e servizi forniti dal Venditore, comprensivi delle seguenti categorie:

- (a) Divisione Sacchetti: sacchi e film in polietilene (LDPE, LLDPE), sacchetti biodegradabili e compostabili, sacchi per raccolta differenziata, prodotti da materiale riciclato, e relativi accessori;
- (b) Divisione Polveri: polveri termoplastiche per stampaggio rotazionale, masterbatch, compound (linee Plastene, Eco-powder e altri), granuli e materie prime per trasformazione industriale.

1.5. "Offerta": la proposta commerciale del Venditore al Cliente, contenente le specifiche tecniche, i prezzi e le condizioni di fornitura.

1.6. "Ordine": la richiesta di fornitura del Cliente al Venditore, predisposta in forza di un'Offerta.

1.7. "Conferma d'Ordine": l'atto di accettazione dell'Ordine da parte del Venditore.

1.8. "Scheda Tecnica di Prodotto" o "TDS": il documento contenente le specifiche tecniche, i parametri qualitativi e le tolleranze ammissibili dei Prodotti.

1.9. "Parti": il Venditore e il Cliente congiuntamente.

1.10. "Codice Etico": il Codice Etico adottato da Poliplast S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001, disponibile sul sito www.poliplastspa.com.

1.11. "Franco Stabilimento": la resa di consegna secondo cui il Venditore mette i Prodotti a disposizione dell'Acquirente presso il proprio stabilimento di Casnigo (BG). I rischi e i costi del trasporto sono a carico dell'Acquirente dal momento della messa a disposizione. Tale resa corrisponde alla clausola EXW (Ex Works) di cui alle Incoterms® 2020, pubblicate dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC).

Art. 2 – Disposizioni Generali

2.1. Le presenti CGV formano parte integrante di tutti i contratti conclusi tra il Venditore e l'Acquirente per la fornitura dei Prodotti e prevalgono su qualsiasi condizione generale di acquisto o altro documento contrattuale dell'Acquirente, anche se non espressamente contestate dal Venditore.

2.2. Le CGV si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e l'Acquirente senza la necessità di un espresso richiamo o di uno specifico accordo alla conclusione di ogni singola transazione. Le CGV sono fornite al Cliente prima della Conferma dell'Ordine.

2.3. Ogni condizione, termine, clausola o accordo, anche solo parzialmente differente da quanto previsto nelle presenti CGV, sarà valido solo se preventivamente approvato per iscritto dal Venditore.

2.4. Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le CGV. Le variazioni saranno comunicate al Cliente mediante allegazione alle Offerte, alle Conferme d'Ordine o con comunicazione scritta (ivi inclusa PEC).

Art. 3 – Offerte e Ordini

3.1. Le Offerte del Venditore non sono vincolanti, in particolare con riferimento a quantità, prezzi e termini di consegna, fino alla Conferma dell'Ordine da parte del Venditore.

3.2. Gli Ordini effettuati dall'Acquirente non si intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto dal Venditore. In assenza di conferma scritta di un Ordine negoziato verbalmente, l'emissione della fattura (inclusa fattura proforma) o l'esecuzione dell'Ordine da parte del Venditore valgono come Conferma d'Ordine, ai sensi dell'art. 1327 c.c.

3.3. Non sono ammesse modifiche degli Ordini già confermati, salvo accordo scritto delle Parti successivo alla Conferma d'Ordine. In caso contrario, il Venditore sarà tenuto all'esecuzione dell'Ordine originario.

Art. 4 – Prezzi, Termini e Onere di Pagamento

4.1. I prezzi dei Prodotti sono quelli indicati nell'Offerta o nel listino in vigore alla data di consegna, salvo diversi accordi scritti. I prezzi sono comprensivi di tutte le spese e condizioni specificate nell'Ordine confermato (imballo, stampe, accessori, resa), non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta in conformità alle disposizioni indicate in fattura. **Salvo diversa indicazione nell'Offerta o nella Conferma d'Ordine, i prezzi si intendono con resa Franco Stabilimento (come definita all'art. 1.11).**

4.2. Gli Ordini sono impegnativi per il Cliente, il quale, senza l'approvazione scritta del Venditore, sarà tenuto alla corresponsione dell'intero prezzo pattuito.

4.3. I termini di pagamento concordati sono indicati nell'Offerta e riportati in fattura e sono da intendersi tassativi. In caso di ritardato pagamento, il Venditore applicherà interessi di mora pari al tasso di interesse legale vigente in Italia maggiorato di 8 punti percentuali, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.

4.4. È facoltà del Venditore richiedere, per ciascun Ordine, pagamenti anticipati (anche parziali), cauzioni e garanzie fideiussorie.

4.5. L'Acquirente non ha diritto di effettuare compensazione, trattenuta o riduzione, salvo che la relativa domanda sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

4.6. In caso di mancata determinazione di termini di pagamento più favorevoli, si applicano i termini di cui all'art. 4, commi 2 e 5, del D.Lgs. 231/2002.

4.7. I pagamenti parziali successivi alle scadenze sono imputati, ex art. 1194 c.c., nell'ordine: spese, interessi, capitale.

4.8. Le contestazioni sull'Ordine eseguito non autorizzano il Cliente a sospendere il pagamento del corrispettivo, salvo consenso scritto del Venditore.

Art. 5 – Sospensione e Revoca dell'Ordine

5.1. Nel caso in cui l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate, ovvero nel caso in cui la sua attività sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari – ivi compresi, a titolo esemplificativo: emissione di atti di sequestro o di protesti, ritardi nei pagamenti, avvio di procedure concorsuali o di composizione della crisi (D.Lgs. 14/2019, Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) – il Venditore ha il diritto, a propria discrezione, di sospendere o cancellare le ulteriori consegne, e di dichiarare immediatamente esigibile ogni credito derivante dal rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1186 c.c.

5.2. Solo in caso di accettazione scritta della revoca dell'Ordine da parte del Venditore, l'Ordine potrà ritenersi revocato. In tal caso, il Venditore avrà diritto alla corresponsione di una penale pari al 25% (venticinque per cento) del prezzo pattuito, a titolo di costi di materiali e lavorazione sostenuti, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Art. 6 – Termini di Consegna, Forza Maggiore e Resi

6.1. Salvo diverso accordo scritto, i termini di consegna indicati nella Conferma d'Ordine sono da intendersi indicativi e non vincolanti per il Venditore.

6.2. Il Venditore si riserva il diritto di effettuare consegne parziali, in considerazione dei termini concordati e del ciclo di produzione.

6.3. Qualsiasi responsabilità per ritardi nella consegna derivanti da cause di **forza maggiore** o eventi imprevedibili non imputabili al Venditore – ivi inclusi, senza limitazione: scioperi, serrate, disposizioni della pubblica autorità, pandemie ed emergenze sanitarie, carenza o indisponibilità di materie prime, energia o trasporti, eventi bellici, catastrofi naturali, blocchi delle esportazioni o importazioni – liberano il Venditore dall'obbligo di rispettare i termini di consegna pattuiti, ai sensi degli artt. 1256 e 1467 c.c.

6.4. Nelle ipotesi di cui al comma 6.3, il Venditore non sarà tenuto a corrispondere indennizzi, penali o risarcimenti per ritardata consegna.

6.5. Fatta salva la garanzia di cui al successivo art. 9, il Venditore non è obbligato ad accettare resi di Prodotti, salvo espresso accordo scritto. I costi del reso sono a carico dell'Acquirente.

6.6. Nell'ipotesi in cui non sia stata pattuita la consegna presso la sede dell'Acquirente, questi ha l'obbligo di ritirare i Prodotti nei termini concordati. In caso di mancato ritiro, il Venditore avrà diritto di addebitare al Cliente € 50,00 (cinquanta/00) al giorno a titolo di costi di deposito, previa comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a/r e decorso un termine di grazia di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dei Prodotti.

Art. 7 – Ispezione e Accettazione dei Prodotti

7.1. La consegna dei Prodotti potrà avvenire con consegna diretta presso la sede dell'Acquirente, a mezzo vettore per conto terzi o mediante ritiro diretto.

7.2. Al momento della presa in consegna, l'Acquirente dovrà immediatamente:

- (a) verificare le quantità, l'integrità dell'imballaggio e la corrispondenza dei Prodotti con quanto indicato nella Conferma d'Ordine;
- (b) registrare qualsiasi obiezione, difformità o riserva nella nota di consegna/documento di trasporto.

7.3. L'accettazione senza riserve dei Prodotti consegnati comporta che l'Ordine si intende integralmente e definitivamente accettato e correttamente eseguito dal Venditore.

7.4. In caso di vizi, l'Acquirente deve rispettare le seguenti procedure e termini:

- (a) i vizi o difetti immediatamente visibili devono essere annotati sulla nota di consegna; in difetto, la consegna si riterrà esente da vizi apparenti;
- (b) la denuncia dei vizi deve essere effettuata a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla presa in consegna per i vizi apparenti, ed entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla scoperta per i vizi occulti; in ogni caso, l'azione di garanzia si prescrive entro 12 (dodici) mesi dalla data di consegna dei Prodotti, ai sensi dell'art. 1495 c.c.;
- (c) la comunicazione deve contenere l'esatta descrizione dei vizi, l'indicazione del lotto di produzione (ove disponibile) e le quantità dei Prodotti interessati;
- (d) l'Acquirente si impegna a conservare i Prodotti contestati e a metterli a disposizione per l'ispezione in contraddittorio con il Venditore o con un perito da questi nominato.

7.5. Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata contestazione nelle forme e nei termini sopra indicati viene considerato approvato e accettato.

Art. 8 – Tolleranze Tecniche

8.1. In considerazione degli standard produttivi del settore delle materie plastiche, i Prodotti potranno presentare **tolleranze nelle quantità consegnate nella misura di $\pm 10\%$ (dieci per cento)** rispetto alle quantità indicate nella Conferma d'Ordine. L'Acquirente accetta che la fatturazione avvenga sulle quantità effettivamente consegnate.

8.2. Per i Prodotti della **Divisione Sacchetti**, sono ammesse le seguenti tolleranze:

- (a) spessore nominale del film: $\pm 10\%$ (dieci per cento);

- (b) dimensioni (larghezza e lunghezza): ± 5 mm;
- (c) grammatura: $\pm 10\%$ rispetto al valore dichiarato nella Scheda Tecnica;
- (d) colore: lievi variazioni cromatiche tra lotti diversi, dovute all'utilizzo di materia prima da riciclo, non costituiscono difetto di conformità;
- (e) per i prodotti certificati biodegradabili e compostabili, resta fermo il rispetto dei parametri di conformità alla norma UNI EN 13432:2002 e alla Dir. 2019/904/UE (SUP).

8.3. Per i Prodotti della **Divisione Polveri**, le tolleranze ammissibili sui parametri tecnici (granulometria, MFI – Melt Flow Index, densità, contenuto di umidità, colore) sono quelle indicate nella **Scheda Tecnica di Prodotto (TDS)** allegata all'Offerta o consegnata con il primo lotto. In assenza di TDS specifica, si applicano le tolleranze standard del Venditore per la tipologia di prodotto.

8.4. Le tolleranze di cui ai commi precedenti sono conformi agli standard produttivi del settore e **non costituiscono difetto di conformità né vizio ai sensi dell'art. 1490 c.c.**, né danno diritto ad alcun indennizzo, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto.

8.5. Qualora le differenze tra le quantità ordinate e quelle consegnate eccedano le tolleranze sopra indicate, l'Acquirente ha diritto di contestare esclusivamente la parte eccedente, con le modalità e nei termini di cui al precedente art. 7.

Art. 9 – Garanzia e Decadenza

9.1. Il Venditore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche dichiarate nella Scheda Tecnica di Prodotto e/o nella Conferma d'Ordine.

9.2. La garanzia si applica esclusivamente ai Prodotti utilizzati in ambiente e per applicazioni coerenti con le specifiche del Venditore; ogni uso improprio è da ritenersi vietato.

9.3. La garanzia decade automaticamente se:

- (a) i Prodotti non sono stati conservati dall'Acquirente in maniera idonea alle loro caratteristiche tecniche; la prova della corretta conservazione è a carico dell'Acquirente;
- (b) i Prodotti sono stati utilizzati al di fuori delle specifiche tecniche del Venditore; la prova dell'uso conforme è a carico dell'Acquirente.
- (c) limitatamente ai Prodotti della Divisione Polveri, i Prodotti sono stati trasformati, miscelati o incorporati in altri materiali senza previo controllo di conformità documentato dall'Acquirente prima della lavorazione.

9.4. La garanzia non opera nell'ipotesi in cui i Prodotti contestati risultino conformi all'Ordine eseguito e alla relativa Scheda Tecnica.

9.5. In caso di vizi accertati, il Venditore provvederà, a propria discrezione: (i) alla sostituzione gratuita dei Prodotti difettosi; (ii) all'emissione di una nota di credito per il valore dei Prodotti difettosi. Sono escluse, salvo diverso accordo scritto, ulteriori forme di indennizzo o risarcimento.

Art. 10 – Limitazione di Responsabilità

10.1. Al di fuori dei casi di giustificata contestazione sollevata conformemente all'art. 7, all'Acquirente non è riconosciuto alcun ulteriore diritto o rimedio e nulla è dovuto dal Venditore.

10.2. Il Venditore **non sarà responsabile** verso il Cliente, né verso terzi, per danni indiretti, consequenziali, da lucro cessante, perdita di produzione, perdita di contratti o di avviamento, danni reputazionali o punitivi, comunque derivanti dall'uso dei Prodotti, anche se difettosi.

10.3. In ogni caso, la responsabilità complessiva del Venditore, a qualsiasi titolo, **non potrà mai eccedere il valore dell'Ordine specifico** da cui origina la contestazione. Le limitazioni di responsabilità di cui al presente articolo non operano nei casi di dolo o colpa grave del Venditore, ai sensi dell'art. 1229 c.c.

10.4. Il Cliente si dichiara unico responsabile dell'uso dei Prodotti acquistati, anche verso terzi a cui abbia rivenduto o fornito i Prodotti, e manleva il Venditore da ogni pretesa di terzi relativa all'impiego dei Prodotti.

10.5. I cataloghi, listini prezzi e materiale promozionale del Venditore costituiscono un'indicazione della tipologia e dei prezzi dei Prodotti e non sono vincolanti. Il Venditore non si assume responsabilità per errori od omissioni ivi contenuti.

Art. 11 – Riserva di Proprietà

11.1. Ai sensi e per gli effetti degli **artt. 1523-1526 c.c.**, i Prodotti venduti rimangono di proprietà esclusiva del Venditore fino al completo pagamento del prezzo e di ogni eventuale accessorio (interessi, spese, penali). Il passaggio dei rischi avviene al momento della consegna.

11.2. Fino al completo pagamento, l'Acquirente:

- (a) custodisce i Prodotti con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.), mantenendoli identificabili e separati dagli altri beni di sua proprietà per quanto ragionevolmente possibile;
- (b) non può costituire diritti di garanzia, pegno o vincoli di alcun genere a favore di terzi sui Prodotti;
- (c) informa immediatamente il Venditore di qualsiasi atto esecutivo, cautelare o concorsuale che coinvolga i Prodotti.

11.3. Limitatamente ai Prodotti della **Divisione Polveri**, l'Acquirente si impegna a non trasformare, miscelare o incorporare i Prodotti in altri beni fino al completo pagamento del prezzo, salvo diverso accordo scritto. **In caso di trasformazione prima del saldo integrale, il Venditore acquisisce la comproprietà del prodotto trasformato in proporzione al valore dei Prodotti forniti rispetto al valore complessivo del bene risultante dalla trasformazione.**

11.4. Ai fini dell'opponibilità della riserva di proprietà ai terzi e ai creditori dell'Acquirente (art. 1524 c.c.), il Venditore si impegna a **riportare su ogni fattura emessa la dicitura: «Merce venduta con riserva di proprietà ex art. 1523 c.c. La proprietà dei beni rimane al Venditore fino al completo pagamento del prezzo»**. Le Conferme d'Ordine che richiamano le presenti CGV devono essere trasmesse con modalità idonee ad acquisire data certa (PEC, firma digitale o altro mezzo equipollente). Ogni fattura emessa dal Venditore deve altresì richiamare il numero della Conferma d'Ordine di riferimento. Il Venditore si riserva altresì il diritto di iscrivere la presente riserva di proprietà nei registri e nelle sedi competenti, ove previsto dalla legge applicabile.

Art. 12 – Proprietà Intellettuale e Brevetti

12.1. Qualora il Venditore esegua Ordini di specifici Prodotti su indicazioni tecniche del Cliente, quest'ultimo esonera il Venditore da qualsivoglia responsabilità per la violazione di brevetti, marchi, modelli e diritti di terzi derivanti dalla realizzazione dei Prodotti richiesti.

12.2. Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne il Venditore da ogni pretesa, domanda o azione di terzi relativa a violazioni di diritti di proprietà intellettuale connesse alle specifiche tecniche fornite dal Cliente.

12.3. Limitatamente ai Prodotti della **Divisione Sacchetti**, nel caso di personalizzazioni (stampe, loghi, grafiche), il Cliente garantisce di essere titolare o licenziatario di tutti i diritti di proprietà intellettuale necessari e manleva il Venditore da ogni pretesa, domanda o azione di terzi connessa all'utilizzo di tali contenuti.

Art. 13 – Trattamento dei Dati Personali

13.1. I dati personali dell'Acquirente e dei suoi incaricati sono trattati dal Venditore, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e degli obblighi di legge, sulla base giuridica dell'art. 6, par. 1, lett. b) e c) del GDPR.

13.2. L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, contenente le modalità del trattamento, i diritti dell'interessato (artt. 15-22 GDPR) e i recapiti del Titolare, è allegata alle presenti CGV quale parte integrante ovvero è disponibile presso la sede del Venditore e sul sito www.poliplastspa.com.

13.3. Con l'accettazione delle presenti CGV, l'Acquirente conferma di aver ricevuto e preso visione dell'informativa privacy e autorizza il trattamento dei dati per le finalità ivi indicate.

Art. 14 – Codice Etico, Anticorruzione e Whistleblowing

14.1. L'Acquirente dichiara di aver preso piena conoscenza del Codice Etico di Poliplast S.p.A., adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e si impegna a rispettarne integralmente i principi e le disposizioni.

14.2. L'accettazione delle presenti CGV e la stipulazione di qualsiasi contratto con il Venditore comporta l'adesione incondizionata al Codice Etico, che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti CGV.

14.3. Il Codice Etico è disponibile sul sito www.poliplastspa.com e può essere richiesto in qualsiasi momento all'indirizzo info@poliplastspa.com. **Il Venditore si impegna a trasmettere copia del Codice Etico all'Acquirente contestualmente alla prima Conferma d'Ordine, ovvero ad allegarlo alle presenti CGV. L'Acquirente conferma l'avvenuta ricezione del Codice Etico con la sottoscrizione delle presenti CGV.**

14.4. L'Acquirente si impegna a conformare la propria condotta ai principi del Codice Etico e a garantire che anche i propri dipendenti, collaboratori e subfornitori li rispettino nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

14.5. La violazione dei principi contenuti nel Codice Etico costituisce **grave inadempimento contrattuale** e legittima il Venditore alla risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

14.6. L'Acquirente e i suoi collaboratori che vengano a conoscenza di violazioni del Codice Etico o di condotte illecite nell'ambito del rapporto contrattuale possono effettuare segnalazioni attraverso il canale dedicato messo a disposizione da Poliplast S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 24/2023 (recepimento della Direttiva UE 2019/1937 sul Whistleblowing), secondo le modalità indicate sul sito www.poliplastspa.com.

14.7. Le Parti si impegnano al rispetto della normativa anticorruzione (L. 190/2012) e dichiarano di non aver compiuto né di compiere, direttamente o indirettamente, atti volti a influenzare illecitamente il rapporto contrattuale.

Art. 15 – Legge Applicabile

15.1. Qualora l'Acquirente sia un soggetto di diritto italiano o soggetto alla disciplina di uno Stato membro dell'Unione Europea, le presenti CGV e tutti i contratti stipulati con il Venditore sono regolati dalla legge italiana.

15.2. Qualora l'Acquirente sia un soggetto di nazionalità extraeuropea, le presenti CGV e i relativi contratti sono regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 relativa ai Contratti di Vendita Internazionale di Beni (CISG). Le Parti possono concordare per iscritto l'esclusione dell'applicazione della CISG, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione.

15.3. È esclusa in ogni caso l'applicazione delle norme di conflitto del diritto internazionale privato.

Art. 16 – Foro Competente

16.1. Qualsiasi controversia insorta tra le Parti a seguito dell'interpretazione, validità o esecuzione delle presenti CGV e dei relativi contratti sarà devoluta alla **competenza esclusiva del Tribunale di Bergamo**.

16.2. Il solo Venditore, a propria discrezione, avrà la facoltà di rinunciare alla competenza del foro esclusivo di cui al comma 16.1 per adire il foro del domicilio dell'Acquirente.

16.3. Le Parti escludono espressamente il ricorso all'arbitrato, sia rituale che irrituale, per la risoluzione delle controversie derivanti dalle presenti CGV.

Art. 17 – Disposizioni Finali

17.1. L'invalidità, la nullità o l'inefficacia, in tutto o in parte, di singole disposizioni delle presenti CGV non inficia la validità e l'efficacia delle restanti previsioni, che rimarranno pienamente vincolanti tra le Parti. Le Parti si impegnano a sostituire le clausole invalide con disposizioni che realizzino, nei limiti del possibile, il medesimo effetto economico e giuridico della clausola sostituita (clausola di salvaguardia).

17.2. Le comunicazioni tra le Parti previste dalle presenti CGV, ove non diversamente specificato, devono essere effettuate per iscritto a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai recapiti indicati nella Conferma d'Ordine. Ogni comunicazione produrrà effetto dalla data di ricezione da parte del destinatario. Le comunicazioni effettuate con forme diverse (e-mail ordinaria, fax) avranno valore esclusivamente informativo e non costituiscono adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalle presenti CGV.

17.3. Il mancato esercizio da parte del Venditore di un diritto o facoltà ai sensi delle presenti CGV non costituisce rinuncia allo stesso.

SOTTOSCRIZIONE E SPECIFICA APPROVAZIONE

Per accettazione dell'Ordine n. _____ del _____ e delle sopra indicate Condizioni Generali di Vendita:

Luogo e data: _____

Il Cliente / L'Acquirente

(Timbro e firma del legale rappresentante)

SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO

ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano

L'Acquirente dichiara di aver attentamente letto e compreso tutte le clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita e approva specificamente per iscritto le seguenti clausole:

Art. 4.5 (Divieto di Compensazione) – Divieto per l'Acquirente di effettuare compensazione, trattenuta o riduzione salvo domanda definitivamente e giudizialmente accolta;

Art. 5 (Sospensione e Revoca dell'Ordine) – Facoltà del Venditore di sospendere le consegne, dichiarare crediti immediatamente esigibili, penale del 25% per revoca dell'ordine e diritto al maggior danno;

Art. 6 (Termini di Consegna, Forza Maggiore e Resi) – Esonero di responsabilità per ritardi da forza maggiore, termine indicativo di consegna, penale per mancato ritiro della merce;

Art. 7 (Ispezione e Accettazione dei Prodotti) – Termini decadenziali per la denuncia dei vizi (3 giorni lavorativi vizi apparenti; 8 giorni lavorativi vizi occulti) e accettazione tacita;

Art. 9 (Garanzia e Decadenza) – Limiti e condizioni della garanzia; onere probatorio a carico dell'Acquirente per corretta conservazione e uso conforme;

Art. 10 (Limitazione di Responsabilità) – Esclusione di responsabilità per danni indiretti, consequenziali e da lucro cessante; tetto massimo di responsabilità pari al valore dell'ordine; manleva;

Art. 11 (Riserva di Proprietà) – Mantenimento della proprietà in capo al Venditore fino al saldo integrale; limitazioni alla trasformazione e alla costituzione di vincoli;

Art. 12 (Proprietà Intellettuale e Brevetti) – Esonero di responsabilità del Venditore e obbligo di manleva del Cliente;

Art. 14 (Codice Etico, Anticorruzione e Whistleblowing) – Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. per violazione del Codice Etico;

Art. 16 (Foro Competente) – Competenza esclusiva del Tribunale di Bergamo; facoltà del solo Venditore di adire foro diverso.

Luogo e data: _____

Il Cliente / L'Acquirente

(Timbro e firma del legale rappresentante)

ALLEGATI: (1) Informativa Privacy ex artt. 13-14 GDPR – (2) Codice Etico ex D.Lgs. 231/2001 (consegnato in copia all'Acquirente)